Sommario

Integrativa Iva: ok da rimborso a compensazione, ma non sempre....2
5 per mille 2021, online gli elenchi degli enti ammessi e degli esclusi....4
Bonus riqualificazione alberghi, istanze al Turismo dal 13 al 16 giugno....5
Artigiani Commercianti e autonomi: istruzioni per “Redditi 2022-PF"....7

Perché rinunciare alle spese mediche di prevenzione?

Molti italiani rinunciano alle spese mediche di prevenzione principalmente per i **costi elevati** e per le tempistiche di **attesa**.
I fondi sanitari integrativi intervengono proprio per rispondere a queste due criticità, poiché offrono una **copertura totale o parziale** delle spese medico-sanitarie sostenute dal cittadino attraverso una rete di **strutture convenzionate**.
Dal 1° Gennaio 2022 è operativo l’accordo di convenzione stipulato da UNIMPRESA con MBACASSA Mutua per la gestione del Fondo di Sanità Integrativa, sia per i lavoratori dipendenti che per i possessori di P.IVA.

Integrativa Iva: ok da rimborso a compensazione, ma non sempre

La disciplina della dichiarazione integrativa ai fini Iva, equiparata, quanto ai termini, a quella delle imposte dirette, prescinde dalla circostanza che gli errori da emendare siano a favore dell'Agenzia

Con la risposta n. 328 del 9 giugno 2022, l'Agenzia delle entrate ribadisce che è possibile modificare la scelta di utilizzo del credito Iva, sempreché il rimborso non sia stato ancora eseguito, presentando una dichiarazione integrativa non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui è stata presentata la dichiarazione e indicando il credito risultante dalla dichiarazione integrativa nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa stessa.

L'istante, nell'ambito della propria attività edilizia, si è occupato prevalentemente della ristrutturazione di un fabbricato di interesse storico/artistico, maturando un credito Iva nel 2013, chiesto a rimborso con la successiva dichiarazione annuale Iva nel 2014.

In relazione alla predetta domanda di rimborso, l'istante ha fornito riscontro, solo quattro anni dopo, ossia nel 2020, rispetto alla richiesta di documentazione integrativa dell'Agenzia delle entrate del 2016, ritardo dovuto alla presenza di carichi iscritti a ruolo confluiti in alcune cartelle di pagamento, che avrebbero precluso l'erogazione del rimborso, poi annullati parzialmente ed oggetto di c.d. "rottamazione" per la parte residua. Inoltre, il ritardo era dovuto, secondo l'istante, alla presenza di iscrizione ipotecaria a carico dell'immobile societario, all'avvio di una nuova attività di controllo a carico della società relativamente ad altra annualità d'imposta ed alla conclusione dell'iter di sanatoria degli abusi edilizi compiuti sull'immobile societario.

Ciò premesso, in ragione della possibilità di vendita dell'immobile e del pieno rilancio delle proprie attività, l'istante ha intenzione di variare la scelta originariamente formulata nella dichiarazione Iva 2014 circa l'utilizzo del credito Iva da rimborso a detrazione e/o compensazione, domandando se, ai sensi dell'articolo 8, comma 6-bis Dpr n. 322/1998 e dell'articolo 57, comma 1, secondo periodo Dpr n. 633/1972 – vigente pro tempore - e tenuto conto delle peculiarità della fattispecie, è o meno nei termini per presentare la dichiarazione integrativa della dichiarazione Iva 2014.

L'Agenzia premette che la possibilità di rettificare l'originaria richiesta di rimborso del credito Iva, optando invece per la compensazione, è stata già ammessa da alcuni documenti di prassi (cfr. circolari nn. 17/2011, 25/2012, 35/2015).

Successivamente, l'articolo 5, comma 1, lett. b), n. 2) Dl n. 193/2016 ha aggiunto il comma 6-bis all'articolo 8 Dpr n. 322/1998, attualmente in vigore, così introducendo una disciplina ad hoc della dichiarazione integrativa ai fini Iva, che stabilisce che "le dichiarazioni dell'imposta sul valore aggiunto possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di una maggiore odi una minore eccedenza detraibile, mediante successiva dichiarazione da presentare[...] non oltre i termini stabiliti dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".

La nuova disciplina della dichiarazione integrativa ai fini Iva, distinta e autonoma, ma modellata e tendenzialmente coincidente con quella propria delle imposte sui redditi e dell'Irap (anch'essa modificata dal medesimo articolo 5 Dl n. 193/2016), equipara i termini entro i quali è possibile presentare la dichiarazione integrativa, a prescindere dalla circostanza che gli errori e le omissioni da emendare siano a favore dell'Amministrazione finanziaria.

Sul punto, la risposta ad interpello n. 231/2020 (vedi articolo "Il rimborso diventa detrazione se l'integrativa è nei termini") consente di modificare la scelta dell'utilizzo del credito Iva (da rimborso a detrazione/compensazione):

- sempreché il rimborso non sia stato ancora eseguito
- presentando una dichiarazione integrativa non oltre i termini stabiliti dall'articolo 57 Dpr 633/1972
- indicando il credito risultante dalla dichiarazione integrativa nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa stessa.

Ebbene, l'articolo 57 citato stabilisce, al comma 1, che "gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti previsti nell'articolo 54 e nel secondo comma dell'articolo 55 devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione". Inoltre, detta norma prevede, al comma 3, che "nel caso di richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale, se tra la data di notifica della richiesta di documenti da parte

dell'ufficio e la data della loro consegna intercorre un periodo superiore a quindici giorni, il termine di decadenza, relativo agli anni in cui si è formata l'eccedenza detraibile chiesta a rimborso, è differito di un periodo di tempo pari a quello compreso tra il sedicesimo giorno e la data di consegna" (cfr. anche circolare n. 328/1997).

Pertanto, l'Agenzia ritiene che il rinvio ai termini stabiliti dall'articolo 57 citato ad opera del comma 6-bis dell'articolo 8 Dpr n. 322/1998 - con riferimento alle tempistiche di presentazione della dichiarazione integrativa ai fini Iva - non possa che far riferimento ai termini "ordinari" disciplinati dal comma 1 dell'articolo 57, anzitutto per ragioni di coerenza del sistema.

Difatti, sussiste l'esigenza di garantire continuità con il passato, laddove, l'originario rinvio - ai fini della presentazione della dichiarazione integrativa "a favore", anche per l'Iva oltre che perle imposte sui redditi e dell'Irap - ai termini di cui all'articolo 2, comma 8-bis Dpr n. 322/1998, non contemplava alcuna forma di "differimento" ancorata alle tempistiche di presentazione della documentazione richiesta ai fini dell'erogazione dei rimborsi Iva.

L'allungamento dei tempi di presentazione della dichiarazione integrativa "a favore", con l'introduzione altresì di una norma ad hoc ai fini Iva, non altera – secondo l'Agenzia - la natura dell'istituto, di natura premiale, finalizzato a consentire al contribuente di emendare gli errori compiuti all'atto della presentazione della dichiarazione originaria, prima di essere raggiunto dall'azione accertatrice dell'Ufficio impositore.

Ebbene, il "differimento" contemplato dal comma 3 del richiamato articolo 57, rappresenta uno "strumento di controllo", volto ad evitare strumentalizzazioni che potrebbero ravvisarsi nell'ipotesi in cui, come detto, il contribuente pretestuosamente "temporeggi" nell'ottemperare alla richiesta dell'ufficio di presentazione della documentazione necessaria ai fini dell'erogazione dei rimborsi Iva, con l'obiettivo di far decorrere i termini per l'accertamento.

Si tratta, dunque, di una misura posta a presidio dei poteri dell'Ufficio, la cui applicazione discende dall'adozione di una condotta del contribuente scorretta o omissiva, da cui pertanto non può derivare un beneficio a suo favore, qual è l'allungamento dei termini di presentazione della dichiarazione integrativa.

Fonte FiscoOggi.it

5 per mille 2021, online gli elenchi degli enti ammessi e degli esclusi

Sono oltre 72mila tra volontariato, ricerca sanitaria e scientifica, associazioni sportive dilettantistiche, enti per la tutela dei beni culturali e paesaggistici, enti gestori delle aree protette e quasi 8mila Comuni

In rete, dal 9 giugno 2022, sul sito dell'Agenzia delle entrate, gli elenchi dei destinatari del 5‰ per l'anno finanziario 2021. Dalle preferenze espresse dai contribuenti nella dichiarazione dei redditi sono arrivati quasi 507 milioni di euro da distribuire tra i 72.738 enti "premiati". I nominativi di ammessi ed esclusi, insieme agli importi attribuiti, sono disponibili online nell'area tematica dedicata al "5 per mille".

Il volontariato spicca il volo

Andando a spulciare tra le preferenze si scopre che, come di consueto, dei 72.738 enti è il settore del volontariato a volare più in alto (52.162), seguono le associazioni sportive dilettantistiche (11.854), gli enti della ricerca scientifica (528), della sanità (106), dei beni culturali e paesaggistici (146) e gli enti gestori delle aree protette (24). Premiati anche 7.918 Comuni, a cui sono destinati 14,9 milioni di euro.

Per quanto riguarda i contributi, in totale, il 5 per mille 2021, in base alle scelte espresse, distribuirà quasi 507milioni di euro agli oltre 72mila enti ammessi al riparto. La fetta più consistente andrà, anche quest'anno, al volontariato, destinatario di ben oltre 331 milioni, in seconda posizione la ricerca sanitaria, con oltre 76milioni di euro, al terzo posto un settore sempre collegato alla ricerca, ma quella scientifica a cui i contribuenti hanno indirizzato 66,2 milioni di euro. Fuori dal podio, ai Comuni 14,9 milioni di euro, alle associazioni sportive dilettantistiche 15,4 milioni, agli enti per la tutela dei beni culturali e paesaggistici oltre 2milioni e per finire, oltre 609mila euro agli enti gestori delle aree protette.

Fonte FiscoOggi.it

Bonus riqualificazione alberghi, istanze al Turismo dal 13 al 16 giugno

Le risorse messe a disposizione del beneficio fiscale saranno assegnate, come stabilito dal Dm attuativo della norma, in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande

Dalle ore 12 del 13 alle ore 12 del 16 giugno, le imprese che gestiscono strutture ricettive turistico-alberghiere e che, dal 1° gennaio 2020 al 6 novembre 2021, hanno sostenuto spese per il miglioramento delle stesse, possono inviare al ministero del Turismo le richieste di accesso al credito d'imposta introdotto nel 2014 e riproposto dal decreto "Agosto". Considerato il breve lasso temporale e che le risorse messe a disposizione dell'agevolazione ammontano a 380 milioni di euro (180 per il 2020 e 200 per il 2021) si tratta, in sostanza, di un click day, un'occasione da non perdere. L'annuncio è sul sito dello stesso ministero, il quale ha spostato i termini di apertura della piattaforma telematica, necessaria per la presentazione delle domande, dal 9 a 13 giugno.

Un vecchio credito ancora attuale

Per comprendere di quale beneficio stiamo parlando, ricordiamo che l'articolo 79 del Dl "Agosto" ha riproposto, con qualche modifica, l'agevolazione introdotta, per gli anni 2014-2016, dall'articolo 10 del Dl n. 83/2014 e reiterata, per il biennio 2017-2018, dall'articolo 1, comma 4, della legge n. 232/2016, consistente in un credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere esistenti al 1° gennaio 2012. Si tratta, in particolare, delle strutture individuate dall'articolo 2 del decreto interministeriale del 17 marzo scorso, attuativo della norma, vale a dire:

- gli alberghi, quali strutture aperte al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati che forniscono alloggio, eventualmente vitto e altri servizi accessori, in camere situate in uno o più edifici. Tali strutture devono essere composte da non meno di sette camere per il pernottamento degli ospiti. Sono strutture alberghiere anche i villaggi albergo, le residenze turistico-alberghiere, gli alberghi diffusi, nonché quelle individuate come tali da specifiche normative regionali
- gli agriturismi che svolgono le attività definite dalla legge n. 96/2006 e da pertinenti norme regionali
- gli stabilimenti termali (anche per la realizzazione di piscine)
- le strutture ricettive all'aria aperta, ossia le strutture aperte al pubblico, a gestione unitaria, allestite e attrezzate su aree recintate destinate alla sosta e al soggiorno di turisti, quali i villaggi turistici, i campeggi, i campeggi nell'ambito delle attività agrituristiche, i parchi di vacanza, le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di diportisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, nonché quelle individuate come tali da specifiche normative regionali

Il bonus è riconosciuto nella misura del 65% (anziché l'originario 30%) delle spese sostenute nei due periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019; quindi, per i contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare, si tratta del 2020 e del 2021. È utilizzabile soltanto in compensazione, tramite modello F24, e non è soggetto alla ripartizione in tre quote annuali di pari importo, prevista dal comma 3 della norma che l'ha istituito. Inoltre, non concorre alla formazione né del reddito imponibile né del valore della produzione ai fini Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 (deducibilità degli interessi passivi) e 109, comma 5 (deducibilità dei componenti negativi), del Tuir.

L'agevolazione in argomento spetta in relazione alle spese sostenute entro il 6 novembre – per interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, eliminazione delle barriere architettoniche, incremento dell'efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, acquisto di mobili e componenti d'arredo, e inoltre, per i soli stabilimenti termali, per la realizzazione di piscine e l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali – perché, poi, è entrato in scena il nuovo credito d'imposta previsto dall'articolo 1 del Pnrr (vedi articolo "Decreto Pnrr: bonus e contributi per le imprese del settore turistico").

Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di incentivo per una sola struttura recettiva oggetto di intervento. L'importo totale delle spese eleggibili, si legge all'articolo 4 del richiamato decreto interministeriale, è, in ogni caso, limitato alla somma di 307.692,30 euro per ogni struttura ricettiva, la quale, di conseguenza, potrà beneficiare di un credito d'imposta massimo complessivo pari a 200mila euro, fermi restando i limiti e le condizioni previste dal regime "de minimis" di cui al regolamento (Ue) n. 1407/2013 della Commissione europea e alla comunicazione della stessa Commissione del 19 marzo 2020, C (2020) 1863,

“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, e successive modificazioni.

Chi clicca prima è a metà dell’opera

Le risorse messe a disposizione del beneficio fiscale saranno assegnate, come stabilito dal Dm attuativo, in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande. Ecco perché si parla di un click day.

Entro 60 giorni dal termine di presentazione delle istanze il ministero del Turismo, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti soggettivi, oggettivi e formali, comunicherà all’impresa il riconoscimento ovvero il diniego dell’agevolazione e, nel primo caso, l’importo del credito d’imposta effettivamente spettante.

Fonte FiscoOggi.it

Artigiani Commercianti e autonomi: istruzioni per “Redditi 2022-PF"

È stato approvato il modello “Redditi 2022-PF” per il periodo d’imposta 2021 (provvedimento prot. n. 30730 del 31 gennaio 2022 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate).
Nel modello “Redditi 2022-PF” è presente il Quadro RR che deve essere compilato:

- dagli iscritti alle Gestioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali (sezione I);
- dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata (sezione II).

Con la circolare INPS 9 giugno 2022, n. 66 l’Istituto fornisce indicazioni riguardo alle modalità di compilazione del Quadro RR. L’Istituto spiega le modalità di rateizzazione della contribuzione dovuta, illustra l’eventuale esonero contributivo spettante e le modalità di compensazione degli eventuali crediti.

Il versamento dei contributi previdenziali

Sono, inoltre, presenti istruzioni per la determinazione dei contributi che devono essere versati per l’esonero e la rateizzazione che interessano gli iscritti alle gestioni previdenziali Artigiani, Commercianti e Gestione separata, soprattutto per quel che riguarda la contribuzione a percentuale dovuta in base al reddito conseguito nel 2021.
I versamenti a saldo ed in acconto dovuti a titolo di contributi devono essere effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
I titolari di imprese artigiane e commerciali e i soci titolari di una propria posizione assicurativa sono tenuti al versamento di contributi previdenziali, sia per sé stessi sia per le persone che prestano attività lavorativa nell’impresa, compilando la sezione I del Quadro RR del modello “Redditi 2022-PF”.
Per i soci di S.r.l. iscritti alle Gestioni degli artigiani o dei commercianti, la base imponibile, oltre a quanto eventualmente dichiarato come reddito d’impresa, è costituita dalla parte del reddito d’impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili ovvero alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza.

La rateizzazione dei contributi

Per i commercianti e gli artigiani la rateizzazione può avere a oggetto esclusivamente i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile, con esclusione, quindi, dei contributi dovuti sul minimale, ancorché risultanti a debito del contribuente nel Quadro RR in quanto non versati in tutto o in parte all'atto della compilazione del modello “Redditi 2022-PF”.
Per i liberi professionisti la rateizzazione può essere effettuata sia sul contributo dovuto a saldo per l’anno di imposta 2019 che sull’importo del primo acconto relativo ai contributi per l’anno 2022.
La prima rata deve essere corrisposta entro il giorno di scadenza del saldo e/o dell’acconto differito mentre le altre rate alle scadenze indicate nel modello “Redditi 2022-PF”.
In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il 30 novembre 2022.
Fonte INPS.it